



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 42/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.,
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 5 febbraio 2018 (prot. n. 8490) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e della società Trentino Sviluppo S.p.A. a seguito della segnalazione presentata dall'on.le Riccardo Fraccaro per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione provinciale e della società Trentino Sviluppo S.p.A., in relazione all'“organizzazione” dell'evento *“Dare anima all'impresa - dialogo con Riccardo Illy”* svoltosi in data 19 gennaio 2018 *“presso la sala conferenze del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, ente funzionale della Provincia”*. In particolare il Comitato, nel prendere atto delle controdeduzioni della Provincia autonoma di Trento e di Trentino Sviluppo S.p.A., ha proposto l'archiviazione degli atti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *“L’Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento non ha diffuso alcun comunicato relativo all’incontro in oggetto, né ha pubblicato notizie al riguardo sul sito istituzionale”;*
- *“parimenti nemmeno l’Ufficio stampa di Trentino Sviluppo ha diffuso comunicati o inviato newsletter”;*
- *“nondimeno, trattandosi di un incontro coerente con le finalità di diffusione della cultura di impresa che contraddistinguono molte delle attività della società in questione, l’appuntamento è stato oggetto di un’unica sintetica notizia pubblicata sul portale web trentinosviluppo.it e quindi rivolto ad una comunità di operatori di mercato direttamente interessati a tematiche di sviluppo aziendale ed economico”;*

PRESA VISIONE della nota del 2 febbraio 2018 con al quale il Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. ha comunicato al competente Comitato di *“aver fornito in data odierna alla Provincia di Trento gli elementi di risposta richiesti affinché possano essere trasmessi, unitamente alle sue osservazioni”;*

PRESA VISIONE di copia della pagina del sito istituzionale della società Trentino Sviluppo S.p.A., allegata alla documentazione istruttoria e ancora accessibile al momento della conclusione degli accertamenti istruttori, in cui viene pubblicata la notizia relativa all’evento oggetto di segnalazione rendendo noto, in particolare, che *“Riccardo Illy [...] sarà protagonista dell’incontro Dare anima all’impresa [...] in programma venerdì 19 gennaio alle 18.00 nella sala conferenze del Mart [...] L’evento è voluto dal Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento [...] Alessandro Olivi”*. A tale pagina risulta allegato l’invito relativo all’evento;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto la pubblicazione della pagina in questione sul sito istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A. è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare, in relazione all’applicabilità della disciplina in tema di comunicazione e pubblicità istituzionale, che in presenza di una società per azioni in mano pubblica occorre verificare se la stessa sia connotata da significativi tratti pubblicistici tali da consentirne la qualificazione di pubblica amministrazione o da sottoporla comunque a disciplina speciale, o se invece trattasi di soggetto di diritto privato privo dei connotati di organismo di diritto pubblico, ed operante nel libero mercato concorrenziale (si cfr. Tar Lazio, sez. Ter, n. 2779/2008);

RILEVATO che Trentino Sviluppo S.p.A., come si evince dalle disposizioni dello Statuto, quale società *cd. in house providing*, è interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento, svolge per conto dell’ente pubblico controllante attività connesse all’iniziativa pubblica di promozione e sostegno alle attività economiche in Trentino ed è sottoposta al controllo analogo a quello che la medesima pubblica amministrazione esercita sulle proprie articolazioni interne;

RILEVATO, inoltre, che le società *in house providing*, quale Trentino Sviluppo S.p.A., possono considerarsi “*un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo*” (si cfr. Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 4938/2016);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che l'indicazione, riportata nel comunicato oggetto di segnalazione, secondo cui *“l'evento è voluto dal Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore allo Sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi”* rende ulteriormente evidente lo stretto collegamento tra Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia di Trento;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione, sul sito istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A. del comunicato *“Dare anima all'impresa - dialogo con Riccardo Illy”* è riconducibile al novero delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall'art. 1 della legge n. 150/2000 e, conseguentemente, soggetta al divieto sancito dal richiamato art. 9;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata da Trentino Sviluppo S.p.A. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle attività ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto l'iniziativa in questione ben avrebbe potuto essere svolta al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di tale messaggio sulla pagina ufficiale di Trentino Sviluppo S.p.A. unitamente all'indicazione *“l'evento è voluto dal Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore allo Sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi”* con cui si fa riferimento ad un soggetto istituzionale determinato e alla sua carica istituzionale ricoperta nell'ambito dell'ente pubblico controllante rende il messaggio pubblicato non conforme al requisito di impersonalità;

RITENUTO, invece, che, in relazione all'evento oggetto di segnalazione, non si ravvisano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riconducibili in via diretta all'amministrazione provinciale di Trento in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale adottata da Trentino Sviluppo S.p.A. a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e di considerare inconferente l'affermazione secondo cui il segnalante *“dovrebbe aver già avuto ampia soddisfazione dell'articolo pubblicato in data odierna quotidiano Trentino”*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Trentino Sviluppo S.p.A., quale società *in house providing* della Provincia autonoma di Trento, di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del comunicato "*Dare anima all'impresa - dialogo con Riccardo Illy*" sul sito istituzionale. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Trentino Sviluppo S.p.A. e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi